



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE D'APPELLO PER LA REGIONE SICILIANA

composta dai signori magistrati:

dott. Vincenzo LO PRESTI Presidente

dott. Giuseppe COLAVECCHIO Consigliere

dott. Marco SMIROLDO Consigliere

dott. Francesco ALBO Consigliere relatore

dott.ssa Giuseppa CERNIGLIARO Consigliere

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A n. 59/A/2025

nel giudizio di appello principale in materia di responsabilità

amministrativa iscritto al n. 6988/R del registro di segreteria,

promosso ad istanza di Vicari Rosa, nata a Palermo il

19/03/1962, ivi residente in Via Simone Cuccia n. 46,

rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dagli avv.ti

Giovanni Immordino e Giuseppe Immordino, i quali comunicano

ai sensi dell'art. 28, comma 2, cgc i seguenti indirizzi di p.e.c.:

giovanniimmordino@pec.it; giuseppeimmordino@pec.it

Contro

-Ufficio di Procura generale presso la Sezione giurisdizionale

d'appello per la Regione siciliana;

-Procura regionale presso la Sezione giurisdizionale per la

Regione siciliana;

e nei confronti di:

-Di Trapani Paola, nata a Palermo il 26.09.1961, ed ivi residente in viale Resurrezione n. 19, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Lucia Di Salvo (lucia.disalvo@legalmail.it);

-D'Agostino Roberto nato a Palermo il 13.03.1959 ed ivi residente in via Bandiera n. 99, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. Salvatore Vincenzo Greco (salvatorevincenzogreco@pecavvpa.it)

Nel giudizio di appello incidentale in materia di responsabilità amministrativa iscritto al n. 6988/R del registro di segreteria, proposto ad istanza del Procuratore regionale alla Corte dei conti

Contro

Di Trapani Paola, nata a Palermo il 26.09.1961, ed ivi residente in viale Resurrezione n. 19, come sopra rappresentata e difesa;

- Vicari Rosa, nata a Palermo il 19/03/1962, ivi residente in Via Simone Cuccia n. 46, come sopra rappresentata e difesa;

-D'Agostino Roberto nato a Palermo il 13.03.1959 ed ivi residente in via Bandiera n. 99, come sopra rappresentato e difeso;

Per la riforma

della sentenza della Sezione giurisdizionale per la Regione siciliana n. 323/2024 del 10/07/2024, depositata il

16/10/2024 e non notificata

Esaminati gli atti e documenti di causa.

Uditi, alla pubblica udienza del 17 luglio 2025, l'avv. Giovanni

Immordino per l'appellante principale, il Presidente dott.ssa

Maria Rachele Anita Aronica in rappresentanza del Pubblico

ministero, l'avv. Lucia Di Salvo per l'appellata Di Trapani e l'avv.

Salvatore Greco per l'appellato D'Agostino.

Premesso in

FATTO

I. Con atto di citazione, ritualmente notificato e depositato, la

Procura regionale conveniva in giudizio i sig.ri Di Trapani Paola,

Vicari Rosa e D'Agostino Roberto - nella qualità,

rispettivamente, di dirigenti e l'ultimo di Assessore pro tempore

competenti - per sentirli condannare al pagamento, in favore del

comune di Palermo, della somma complessiva di euro

767.017,87, oltre accessori, per una presunta fattispecie di

danno da mancata entrata subito dal predetto ente per la

perdita della effettiva possibilità di incasso dei crediti derivanti

dal mancato pagamento del corrispettivo dovuto dalla società

calcistica U.S. Città di Palermo S.p.A. per l'utilizzo in via di fatto,

in assenza di titolo contrattuale, dello stadio comunale "Renzo

Barbera" nel periodo dall'11 settembre 2017 al 31 luglio 2019.

Il danno contestato era quantificato alla stregua del canone per

il periodo dall'11.09.2017 al 10.09.2018 pari ad euro

331.304,87 (oltre IVA al 22% di euro 72.887,07) per un importo

totale di euro 404.191,94 e dal canone per il periodo dall'11.09.2018 al 31.07.2019 pari a euro 297.398,31 (oltre IVA al 22% di euro 65.427,62), per un importo totale di euro 362.825,94.

L'azione dell'Ufficio requirente prendeva abbrivio dalla denuncia di danno erariale acquisita in data 7 ottobre 2020 da parte del Collegio dei revisori dei conti del comune di Palermo, cui seguiva analoga segnalazione di danno, acquisita in data 16 ottobre 2020, da parte del Ragioniere generale *pro tempore* dell'ente.

All'esito dell'istruttoria, sarebbe emerso che la suddetta società calcistica aveva utilizzato, a partire dal 2004, lo stadio comunale senza mai pagare il relativo canone poiché per i relativi importi veniva invocata l'estinzione per compensazione con i costi sopportati dalla società per la manutenzione straordinaria. La società calcistica avrebbe continuato ad utilizzare *sine titolo* lo stadio comunale, essendo la precedente concessione del 28.04.2011 scaduta il 10.09.2014.

L'ultimo contratto (rep. 16 del 28.04.2011) di concessione dell'impianto per la durata di 3 anni (dal 09.09.2011 al 10.09.2014) prevedeva un canone annuo di euro 315.000,00 oltre IVA, da corrispondere in rate trimestrali anticipate di euro 78.750,00 e da aggiornare annualmente in misura del 75% delle variazioni ISTAT.

Contemplava, inoltre, una polizza fideiussoria per la durata del contratto di euro 78.750,00 oltre gli oneri di manutenzione

ordinaria a carico della Società, mentre quelli di manutenzione straordinaria erano a carico del comune con possibilità di ricorso alla compensazione, previa tempestiva comunicazione dei previsti interventi manutentivi alla Commissione tecnica comunale.

La società calcistica, in data 21 gennaio 2014, in vista della prossima scadenza della convenzione triennale vigente dal 09.09.2011 al 10.09.2014, presentava al comune istanza per il rinnovo della concessione dello stadio comunale, cui seguiva da parte degli uffici la predisposizione di un nuovo schema di convenzione per la durata di 6 anni (11.09.2014-09.09.2020). Quest'ultimo, adottato con delibera di G.C. n. 36 del 10.03.2015, non contemplava alcuna fideiussione in favore dell'Ente pubblico e ulteriori oneri per l'affidamento dell'intera struttura sportiva in capo alla Società concessionaria, per contro onerata di tutti gli interventi di manutenzione straordinaria ivi previsti, resi necessari dalla vetustà dell'impianto.

Tale schema non sarebbe mai stato approvato dal consiglio comunale dell'Ente locale, nonostante la relativa approvazione fosse stata posta all'ordine del giorno dei lavori dell'organo consiliare, dopo essere stata esaminata dalle relative commissioni consiliari competenti.

Secondo l'Accusa, l'ammanco finanziario sarebbe divenuto definitivo a seguito del fallimento della Società U.S. Città di

Palermo S.p.A., dichiarato con sentenza n. 112/19 del 18.10.2019 del Tribunale di Palermo, dal quale è risultata una incapienza della massa fallimentare per i creditori chirografari ammessi al passivo (nei confronti del comune di Palermo, il debito complessivo era pari a euro 711.285,50 oltre IVA, composto da euro 82.582,31 oltre IVA da transazione del 9 gennaio 2018 per il periodo fino al 2016/2017, oltre a euro 331.304,87 per il periodo dall'11.09.2017 al 10.09-2018 e a euro 297.398,31 dall'11.09.2018 al 31.07.2019 fino allo sgombero avvenuto in data 01.08.2019).

Ad avviso della Procura, tale danno da mancata entrata sarebbe eziologicamente riconducibile alla condotta dei soggetti che *medio tempore*, nella loro qualità di dirigenti dell'unità organizzativa del comune di Palermo con competenza sulla gestione delle risorse immobiliari dell'Ente locale (Di Trapani e Vicari) e di assessore comunale con delega al patrimonio comunale (D'Agostino), a titolo sostanzialmente gratuito ed omettendo di adottare idonee azioni a tutela delle ragioni creditorie del comune, hanno firmato i seguenti provvedimenti di disponibilità all'uso dello stadio comunale "Renzo Barbera" in favore di U.S. Città di Palermo S.p.A.:

1) Atto prot. n. 236857 del 22.03.2017, a firma della dirigente Di Trapani Paola di disponibilità all'uso dello stadio comunale per la stagione calcistica 2017/2018 (periodo dal 01 luglio 2017 al 30 giugno 2018), a cui è ricondotto il danno da mancata

entrata per i corrispettivi non introitati del periodo dall'11.09.2017 al 30.06.2018 della suddetta stagione calcistica per un importo comprensivo di IVA pari a euro 324.460,93 ritenuto addebitabile alla convenuta Di Trapani Paola;

2) Atto prot. n. 240519 del 19.03.2018, a firma della dirigente Vicari Rosa, di disponibilità all'uso dello stadio comunale per la stagione calcistica 2018/2019 (periodo dal 01 luglio 2018 al 30 giugno 2019), a cui è ricondotto il danno da mancata entrata per i canoni non introitati relativi al suddetto periodo per un importo comprensivo di IVA pari a euro 407.842,12 ritenuto addebitabile alla convenuta Vicari Rosa;

3) Atto prot. n. 774879 del 12.06.2019, a firma congiunta della dirigente Vicari Rosa e dell'assessore comunale D'Agostino Roberto, di disponibilità all'uso dello stadio comunale per la stagione calcistica 2019/2020, a cui è ricondotto il danno da mancata entrata per il canone non introitato per il mese di luglio 2019 (periodo dal 01 luglio 2019 al 31 luglio 2019), per un importo comprensivo di IVA pari a euro 34.714,83 ritenuto addebitabile ai convenuti Vicari Rosa e D'Agostino Roberto nella misura del 50% di tale importo per ciascuno di essi.

La Procura rappresentava che la società sportiva U.S. Città di Palermo, anche dopo la naturale scadenza del contratto prevista per il 10.09.2014, nonostante il mancato versamento dei canoni, in ragione di provvedimenti comunali annuali di "affido", era rimasta nella disponibilità dello stadio fino allo sgombero,

avvenuto il 1° agosto del 2019, senza che fosse mai stata avviata alcuna attività giudiziaria per il recupero del credito vantato, salvo alcune note di sollecito del pagamento. Ed invero, già per il periodo dal 2004 al 2018 il Comune vantava nei confronti della suddetta Società calcistica un credito di euro 4.068.186,09 oggetto di segnalazione di danno.

Il Requirente, infatti, esponeva che, pur in assenza del titolo concessorio (non avendo il Consiglio comunale discusso e approvato la nuova proposta di concessione), il comune di Palermo, a fronte delle richieste annuali pervenute dalla società calcistica, aveva garantito a quest'ultima la piena disponibilità dello stadio "Renzo Barbera" per le competizioni nazionali e internazionali con i provvedimenti rinnovati di anno, nei termini prima esposti.

Il P.M. rappresentava che con nota n. 19044 del 09.01.2018, tenuto conto dei canoni non riscossi e dei lavori di manutenzione straordinaria effettuati dalla società, era stata formulata una quantificazione del credito vantato dal comune di Palermo fino al periodo 2016/2017 pari a euro 82.582,32 oltre IVA ed interessi, in quanto erano state ritenute compensabili le spese sostenute per la manutenzione straordinaria pari a euro 2.351.502,74 IVA esclusa.

La società sportiva, con nota del 9 febbraio 2018, riconosceva in via transattiva tale debito come sopra quantificato, con esclusione degli interessi, proponendo la sua compensazione

con l'erogazione di servizi anche a scopo sociale da individuare successivamente.

Il P.M., quindi, illustrava la disciplina vigente all'epoca dei fatti recata dall'art. 18 del regolamento comunale sulla gestione degli immobili di proprietà comunale in materia di manutenzione di un impianto sportivo oggetto di concessione che, per i casi di manutenzione straordinaria a carico del concessionario, prevedeva la necessità del previo parere positivo tecnico del comune e specifiche modalità di regolarizzazione contabile delle relative spese ritenute congrue con il canone di concessione, profilo quest'ultimo che era stato oggetto di una nota di chiarimenti, prot. 405215 del 26.05.2010, da parte del ragioniere generale del comune.

Il Requirente esponeva, inoltre, che già dal 2007 per lo stadio comunale erano stati avviati diversi tentativi di compensazione dei canoni concessori con i costi di manutenzione straordinaria che non avevano avuto esito positivo per mancanza di copertura finanziaria.

Il P.M. riteneva che i contestati provvedimenti di conferimento dell'uso dello stadio comunale, in assenza di concessione, erano stati adottati con assoluta mancanza di attenzione in ordine al pur noto stato di difficoltà finanziaria della società e, dunque, con conseguente gravissima negligenza ed imprudenza nella tutela degli interessi dominicali.

II. Si costituivano in giudizio il sig. D'Agostino Roberto, nonché

le sig.re Di Trapani Paola e Vicari Rosa, deducendo l'estraneità dagli addebiti e concludendo per la reiezione delle domande attoree e, in via subordinata, per un congruo esercizio del potere riduttivo.

III. Con la sentenza n. 323/2024, qui gravata, la Sezione giurisdizionale, in parziale accoglimento della domanda attorea:

- rigettava la richiesta risarcitoria nei confronti della sig.ra Di Trapani Paola, ravvisando nella sua condotta, in nome della ragione più liquida, l'assenza di colpa grave, in quanto la convenuta si sarebbe adoperata con una proposta di transazione formulata dall'Amministrazione comunale in data 9 gennaio 2018, nell'immediatezza della sua assegnazione ad altro incarico dirigenziale, nonché per la definizione dei pregressi rapporti contrattuali e di fatto dal 2004 alla stagione calcistica 2016/2017. Inoltre, il danno da mancata entrata ad essa contestato (periodo dall'11.09.2017 al 30.06.2018), alla data di cessazione del suo incarico di responsabile dell'ufficio valorizzazione delle risorse patrimoniali (gennaio 2018), era ancora in corso di maturazione e non del tutto esigibile;

- condannava la sig.ra Vicari Rosa e il sig. D'Agostino Roberto al pagamento, in favore del comune di Palermo, rispettivamente della somma complessiva di euro 42.519,95 (quarantaduemilacinquecentodiciannove/95) e di euro 1.735,74 (millesettecentotrentacinque/74), con una riduzione degli addebiti del 90% nei confronti di entrambi.

In particolare, la Vicari non aveva allegato e provato alcuna iniziativa con riferimento ai nuovi crediti comunali maturati dall' 1.07.2017, per i quali non vi è in atti la prova di alcuna ulteriore transazione avviata con la società calcistica e che non potevano essere considerati controversi, visto che per gli stessi non risulta in atti che la U.S. Città di Palermo abbia eccepito la realizzazione di alcun intervento di manutenzione straordinaria. La condotta attendista e poco proattiva dalla stessa serbata risultava di particolare gravità, considerato che già in data 15 novembre 2017 la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Palermo aveva avanzato istanza di fallimento della Società calcistica.

D'Agostino Roberto, nel periodo in cui ha ricoperto l'incarico di assessore comunale al patrimonio del comune di Palermo (dal 13.03.2019 al 16.07.2020), non avrebbe adottato alcun atto di indirizzo finalizzato a sollecitare l'adozione di adeguate garanzie a tutela del credito comunale maturato e, semmai, avrebbe confermato l'atto di proroga, avente natura gestionale, accollandosene le responsabilità.

IV. Avverso tale sentenza insorge l'appellante principale, Dott.ssa Vicari Rosa, rappresentata e difesa dagli Avvocati Giovanni e Giuseppe Immordino, la quale, preliminarmente, deduce che a seguito della scadenza nel 2014 dell'ultima convenzione (sottoscritta nel 2011) tra il comune di Palermo e la società calcistica U.S. Città di Palermo, era stata adottata

dalla Giunta comunale la deliberazione n. 36/2015, con la quale si approvava lo schema di una convenzione/concessione (con prevista durata sessennale), nonché del relativo capitolato dove, contrariamente alla precedente convenzione, non era stabilito alcun corrispettivo in denaro per la concessione dello stadio, ma la sola assunzione da parte della società degli oneri derivanti dalla manutenzione straordinaria dell'immobile, come necessitata dalla vetustà della struttura e dalle crescenti prescrizioni di sicurezza e delle varie federazioni calcistiche.

L'esigenza di sostituire il pagamento del canone con la realizzazione delle opere di manutenzione straordinaria era nata dall'esperienza delle precedenti concessioni, inclusa quella scaduta nel 2014, nella quale la pur prevista possibilità di compensazione tra il canone annuale e il valore dei lavori di manutenzione straordinaria realizzati da parte della società calcistica era di difficile attuazione per via della complessa procedura prevista dall'art. 18 del regolamento sui beni immobili ai fini dell'autorizzazione delle opere straordinarie, non compatibile con l'urgenza degli interventi imposti dalle federazioni calcistiche.

Infatti, nel passato la società US Città di Palermo aveva sempre opposto alle richieste di pagamento del canone concessorio da parte del comune l'effettuazione di ingenti opere di manutenzione straordinaria e per importi asseritamente superiori al canone.

Solo da ultimo, ai fini della ricostruzione dei rapporti dare -avere e della compensazione con i canoni non pagati fino alla stagione 2016/2017, si arrivava a determinare congiuntamente (cfr. nota del comune prot. n. 19044 del 09/01/2018 e successiva nota di riconoscimento del debito del 09/02/2018 da parte della società calcistica: allegati nn. 26 e 28 del fascicolo della Procura) il credito del comune in euro 82.582,31, come pure verificato dal Tribunale fallimentare di Palermo.

Con la delibera di Giunta n. 36/2015, si dava mandato al Capo area dell'Ufficio valorizzazioni risorse patrimoniali di predisporre gli atti conseguenziali per la definitiva approvazione dello schema di convenzione e di capitolato da parte del Consiglio comunale, poi esitata nella proposta di delibera del Consiglio n. 203124 12/03/2015, nella quale si dava mandato all'Ufficio Valorizzazione Risorse Patrimoniali di *“definire in un’ottica transattiva le varie partite dare/avere riguardanti il debito pregresso”*.

La proposta di delibera di C.C. n. 203124/2015, che avrebbe permesso la sottoscrizione di una nuova concessione, parallelamente alla definizione della transazione (definendo pertanto tutte le pregresse partite di dare e avere), è stata iscritta all'ordine del giorno a partire dal mese di ottobre dell'anno 2017 e fino al 07/08/2020, data in cui la stessa è stata restituita dall'Ufficio della Segreteria generale.

Nelle more della prevista approvazione della nuova convenzione

da parte del Consiglio comunale, la squadra del Palermo però, per potersi iscrivere validamente ai campionati calcistici, aveva bisogno di poter documentare alle federazioni la disponibilità dello stadio, pena l'esclusione dai campionati.

Di conseguenza, fin dallo stesso 2015, su richiesta della società calcistica, in attesa delle determinazioni del Consiglio, i dirigenti pro tempore si limitavano a garantire transitoriamente, di anno in anno, "la totale disponibilità della stadio Renzo Barbera per le competizioni nazionali ed internazionali".

Tanto premesso, rassegna i seguenti profili di censura:

1. Ultrapetizione della sentenza impugnata

Lamenta la violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato ex art. 112 c.p.c., in quanto la sentenza avrebbe posto a fondamento della condanna dell'odierna appellante una prospettazione del tutto estranea all'atto di citazione e all'invito a dedurre, ossia la conclamata esistenza di una crisi finanziaria della società stessa, elemento in realtà estraneo alla contestazione accusatoria.

In ogni caso, sarebbe manifestamente erronea la presunta conoscenza della crisi finanziaria della società US Città di Palermo da parte della Dott.ssa Vicari, che al momento della concessione a titolo precario dello stadio (avvenuta con le note del 19.03.2018 e del 12.06.2019) né era a conoscenza della crisi finanziaria della società né della circostanza che la stessa non avrebbe più avuto, successivamente, i requisiti per l'iscrizione

al campionato né tantomeno che sarebbe poi stata dichiarata fallita nell'ottobre 2019.

Risultava, semmai, il contrario: dai bilanci della U.S. Città di Palermo (doc. 7 all. 46, 47, 48, 49 e 50,) risulta che la società sportiva negli anni fino al 30.06.2018 – dunque dopo la concessione in uso - aveva disponibilità capienti per il pagamento dei canoni, anche in termini di liquidità: il canone per l'utilizzo dello stadio risultava del tutto irrisorio di fronte ai costi annualmente sostenuti dal Palermo Calcio (meno dell'1% dei costi della produzione nel 2017/2018).

Del resto, lo stesso rigetto dell'istanza di fallimento era indicativo di uno stato di non insolvenza.

2. Sull'erroneità e contraddittorietà della sentenza impugnata in ordine alla valutazione della condotta della dott.ssa vicari. difetto del nesso di causalità tra la condotta e il danno accertati dalla sentenza impugnata

La ricorrente ritiene i provvedimenti annuali di affidamento dello stadio a titolo provvisorio come “atti dovuti” ex art. 107 TUEL, perché adottati in perfetta conformità con l'indirizzo politico-amministrativo, espresso dalla deliberazione di Giunta n. 36/2015, tradottosi in specifici obiettivi alla stessa assegnati (“Revisione del rapporto di concessione dello Stadio Renzo Barbera con la U.S. Città di Palermo. Proposta di deliberazione de G.C. in ordine alla transazione con la medesima Società” – “Atti propedeutici alla sottoscrizione del contratto di

concessione subordinato all'adozione della relativa delibera da parte del Consiglio Comunale. Predisposizione degli atti propedeutici alla predisposizione di delibera di Giunta di approvazione dell'atto transattivo di compensazione dei crediti e dei debiti con la U.S. Città di Palermo" – "Richiesta all'Avvocatura comunale del parere in ordine all'ipotesi di accordo transattivo con la U.S. Città di Palermo" – "Redazione schema contrattuale di concessione con la U.S. Città di Palermo. Redazione dello schema contrattuale della transazione"; cfr. doc. n. 2, obiettivo 3S).

Pertanto, nelle more della sottoscrizione della nuova convenzione, dipendente dal ritardo del Consiglio ad esprimersi e degli uffici tecnici a pronunciarsi sulle opere di manutenzione straordinaria effettuate dalla società fino al 2017, l'odierna appellante non avrebbe mai potuto legittimamente negare la disponibilità precaria dell'impianto alla US Città di Palermo, condannandola all'esclusione da tutti i campionati.

Inoltre, la sentenza nulla dice per i predecessori che dal 2015 avevano pure adottato atti di concessione precaria della struttura, in attesa della definizione della nuova convenzione.

Peraltro, la proposta di deliberazione è stata iscritta all'ordine del giorno del Consiglio a partire dal mese di ottobre dell'anno 2017 e dunque, alla data del 19/03/2018 di concessione dell'uso precario dello Stadio da luglio 2018 a giugno 2019, erano trascorsi appena cinque mesi da quando il Consiglio

Comunale avrebbe potuto concretamente discutere e approvare la proposta. In ogni caso, la nuova convenzione per la concessione dello stadio avrebbe potuto essere approvata utilmente dal Consiglio soltanto dopo la ricognizione di pregressi crediti vantati dalla società calcistica per le opere di manutenzione straordinaria, avente carattere pregiudiziale, concordato soltanto il 09/02/2018, ossia un mese e 10 giorni prima della concessione.

Né, ad avviso della difesa, vi sarebbe alcun rapporto di causalità tra la condotta alternativa richiesta dalla Procura e il danno contestato alla Dott.ssa Vicari, dal momento che, se anche l'odierna appellante avesse riscosso coattivamente i crediti per la stagione 2017/2018, evidentemente il danno a lei contestato non sarebbe stato affatto evitato, in quanto, trattandosi di un'occupazione, la relativa indennità andava maturando soltanto attraverso l'effettiva occupazione e, dunque, il credito relativo al 2018/2019, sarebbe divenuto certo, liquido ed esigibile soltanto l'1/07/2019 ossia dieci giorni prima della sua cessazione dall'incarico (11.07.2019).

In ordine alla mancata opposizione di opere di manutenzione straordinaria da parte della società, la parte ritiene che sarebbe stato onere del PM procedere all'accertamento sulla reale effettuazione dei relativi lavori, ai sensi dell'art. 55, co. 1, c.g.c. L'appellante esclude profili di inerzia nella tutela delle ragioni creditorie, adducendo quale prova della sua condotta proattiva

sia la predisposizione di quattro note interruttrive della prescrizione in un solo anno, sia la richiesta di parere all'Avvocatura comunale per definire la transazione, sia la successiva richiesta di iscrizione delle relative somme in bilancio al competente Ufficio della Ragioneria generale.

3. Mancata motivazione della sentenza impugnata in ordine all'aspetto soggettivo della condotta, come contestato dal Requirente

La ricorrente ritiene viziata la sentenza per insussistenza dell'elemento soggettivo contestato, non potendosi l'asserita colpa grave fondare sul "noto inadempimento della società", circostanza comunque superata dal chiaro indirizzo politico-amministrativo espresso dal Governo comunale, che imponeva alla dirigente di risolvere in via transattiva tutte le partite di dare-avere esistenti alla data della sottoscrizione della convenzione, attraverso la compensazione dei reciproci crediti delle parti.

La condotta della Dott.ssa Vicari non potrebbe considerarsi colposa, semplicemente perché non esistevano alternative percorribili, come conferma la controfirma politica dell'Assessore e, dunque, la scelta operata dall'organo politico nella direzione di concedere lo stadio comunque alla società, sperando nel suo effettivo salvataggio.

4. Erroneità della sentenza impugnata in ordine alla quantificazione del danno e alla richiesta di compensatio

lucri cum damno

La ricorrente ritiene, altresì, erronea la sentenza in ordine alla quantificazione del danno sotto tre distinti profili.

Anzitutto, il danno contestato sarebbe manifestamente indeterminato nel *quantum*, giacché prescinderebbe da qualsiasi accertamento delle eventuali spese di manutenzione straordinaria, da porre in compensazione, realizzate dalla società calcistica successivamente alla stagione 2016/2017.

Ed ancora, sotto altro profilo, la Vicari eccepisce, anche in grado di appello, la mancata applicazione dell'istituto della *compensatio lucri cum damno*, avuto riguardo al notevole risparmio per il Comune derivante dalla realizzazione delle opere di manutenzione sia ordinaria sia straordinaria da parte della società calcistica, ma altresì dei vantaggi goduti dalla comunità amministrata tutta, in termini sia sociali sia economici, derivanti dalla partecipazione della squadra cittadina ai massimi campionati.

Infine, la parte ritiene errata la quantificazione del presunto danno operato dai giudici, che non avrebbero considerato le concorrenti e determinanti responsabilità del Consiglio comunale, del Capo area, nonché della stessa società calcistica.

L'appellante conclude il proscioglimento da ogni addebito e, in subordine, per la riduzione della condanna, col favore delle spese dei due gradi di giudizio.

V. In data 12/03/2025, sono pervenute le conclusioni

dell'Ufficio di Procura generale della Sicilia, nel senso del rigetto dell'appello, con ogni conseguente statuizione in punto di spese.

In particolare, con riferimento al primo motivo, la Procura esclude il vizio di ultrapetizione e sottolinea l'ingiustificabilità della condotta attendista della Vicari, che non si sarebbe attivata neanche per riscuotere quanto dovuto nel periodo contestato (2017-2019) e, quantomeno, per il periodo a lei contestato (da luglio 2018 a luglio 2019), anche laddove non avesse saputo della crisi finanziaria che portò al fallimento.

Parimenti infondato sarebbe il secondo motivo, giacché alcun effetto esimente potrebbe avere l'invocato raggiungimento degli obiettivi assegnati nel 2018 in quanto la revisione della concessione, scaduta dal 2014, era stata già presentata dalla precedente responsabile e pendeva presso il Consiglio, mentre era urgente regolarizzare la gestione in via di fatto e attivarsi per la riscossione.

In assenza di concessione, si sarebbe dovuto procedere all'applicazione delle condizioni del precedente contratto, che prevedeva il pagamento di rate trimestrali anticipate di euro 78.750,00, ma non fu fatto.

La Procura, in sede istruttoria, avrebbe accertato che né agli atti del Comune, né agli atti della curatela risulta che siano stati eseguiti lavori di manutenzione straordinaria.

Dal tutto vane, infine, si rilevavano le richieste di pagamento, in assenza di concrete iniziative di esazione coattiva dei

corrispettivi dovuti.

Privo di pregio risulterebbe il terzo motivo, avendo l'impugnata sentenza fornito ampia prova dell'elemento soggettivo, essendo stato consentito l'utilizzo in via di mero fatto del bene pubblico senza l'adozione di alcuna azione effettiva a tutela delle ragioni creditorie del comune.

L'inerzia della ricorrente, protrattasi per oltre 17 mesi, emergerebbe in tutta la sua evidenza in ragione della conclamata gravità della situazione: la regolarizzazione della gestione dello stadio comunale, dopo ben tre anni dalla presentazione della nuova proposta di concessione al Consiglio, era divenuta una necessità urgente ed improcrastinabile.

La perdurante condotta omissiva della Vicari nell'avvio di ogni azione utile alla riscossione dei crediti del Comune avrebbe dunque contribuito in maniera determinante all'impossibilità di procedere ad un loro recupero, con conseguente gravissimo danno per l'Ente stesso.

Da ultimo, con riguardo alla quantificazione del danno, premessa l'assenza di opere di manutenzione risultanti agli atti, alcuna *compensatio* sarebbe percorribile nel caso di specie, mancando l'unicità del fatto generatore del danno da mancata entrata ivi contestato e del prospettato arricchimento.

In ogni caso, non potrebbe certamente rilevare nella quantificazione del danno arrecato il presunto vantaggio derivante da una manutenzione non documentata o il presunto

vantaggio derivante dalla stessa disponibilità all'uso dello stadio, fatto che non esclude il pagamento del canone, invece non pagato e non recuperato.

Risulta non fondato, inoltre, l'asserito concorso causale di altri soggetti non evocati in giudizio (il Consiglio comunale, il Capo area e la società calcistica).

Infine, il PM si oppone alla riduzione dell'addebito, potere già ampiamente esercitato in primo grado, tenuto conto della negligenza gestionale e della gestione disfunzionale dello stadio protrattasi quantomeno dal 2004 (circostanza che, ad avviso della Procura, acuisce, anziché elidere, la responsabilità).

VI. In data 28 marzo 2025, è pervenuta memoria difensiva di replica alle conclusioni depositate dall'Ufficio di Procura generale, nell'interesse dell'appellante principale.

Con riferimento al dedotto vizio di ultrapetizione, la difesa mette in evidenza una sostanziale acquiescenza al profilo di censura da parte del Requirente.

Altrettanto fallace si rivelerebbe il riferimento alla mancata riscossione dei crediti preesistenti che, anche laddove esatti, non avrebbero certamente evitato il danno contestato alla Dott.ssa Vicari, riguardante esclusivamente la perdita dell'indennità dovuta per il periodo di occupazione precaria dello stadio disposto dalla stessa dirigente per 13 mesi (dal 01/07/2018 al 31/07/2019).

In ogni caso, in termini strettamente causali, se anche l'odierna

appellante avesse mantenuto la condotta voluta dalla Procura, riscuotendo coattivamente i crediti per la stagione 2017/2018, evidentemente il danno a lei contestato non sarebbe stato affatto evitato (al più, sarebbe venuto meno quello contestato alla dott.ssa Di Trapani).

Inoltre, il capo della sentenza relativo alla maturazione postuma dell'indennità di occupazione *sine titolo*, affermata con riguardo alla posizione della d.ssa Di trapani, non sarebbe stato impugnato con l'appello incidentale della Procura regionale: ne discende che tale principio, coperto da giudicato, sarebbe estensibile alla posizione della d.ssa Vicari, per la quale il credito da occupazione per la stagione 2018/2019 sarebbe divenuto certo, liquido ed esigibile soltanto il 01/07/2019, ossia appena dieci giorni prima della sua cessazione dall'incarico, l'11 luglio 2019.

Sul secondo motivo, l'unica evidenza documentale in atti attesta che la proposta di deliberazione è stata iscritta all'ordine del giorno del Consiglio a partire dal mese di ottobre dell'anno 2017 e che dunque alla data del 19/03/2018 – nella quale la dott.ssa Vicari concesse l'uso precario dello Stadio Barbera per un anno, dal luglio 2018 al tutto il mese di giugno 2019 – erano trascorsi appena cinque mesi da quando il Consiglio comunale avrebbe potuto concretamente discutere e approvare la proposta.

Di contro, la nuova convenzione per la concessione dello stadio avrebbe potuto essere approvata utilmente dal Consiglio

soltanto dopo la ricognizione di pregressi crediti vantati dalla società calcistica per le opere di manutenzione straordinaria, giacché l'accordo su tale punto tra le parti (compensazione e transazione) condizionava evidentemente la sottoscrizione della nuova convenzione, dove, a norma dell'art. 14 della stessa, doveva confluire anche la contestuale risoluzione delle tutte pregresse e reciproche pretese creditorie.

Il Requirente, infine, avrebbe omesso di compiere i dovuti accertamenti sulla effettuazione di tali lavori di manutenzione straordinaria da cui dipende evidentemente anche il *quantum* del danno contestato, restando inverosimile che nessun intervento successivo al 2017 sia stato realizzato dalla società.

La Procura non ha fornito alcuna evidenza documentale a sostegno della richiesta istruttoria di quantificazione delle opere di manutenzione straordinaria.

Nel momento in cui la dott.ssa Vicari concesse la disponibilità precaria dello stadio, i reciproci crediti tra le parti si erano già estinti fino alla stagione 2016/2017, risultando concordemente quantificati in euro 82.582,31, come pure verificato dal Tribunale fallimentare di Palermo.

Non esisteva alcuna particolare ragione per adottare speciali cautele, esistendo anzi tutti i presupposti per ritenere che in tempi rapidi – conformemente agli obiettivi assegnati alla Dirigente – la vicenda dei minimi crediti residui sarebbe stata definitivamente composta transattivamente.

Alcuna inerzia sarebbe imputabile alla ricorrente con riguardo al danno a lei contestato, residuandole appena 10 giorni prima della cessazione dall'incarico per eventualmente provvedere al recupero dell'indennità relativa al periodo di occupazione da lei stessa disposto nel marzo 2018.

Analoghe considerazioni valgono con riguardo al provvedimento del 18/06/2019, con il quale la dott.ssa Vicari concesse l'uso precario dello stadio per la stagione 2019/2020 (lo stadio in realtà fu occupato per un solo mese, dall'1 al 31 luglio 2019).

Con riguardo alla mancata valutazione della *compensatio lucrum cum damno*, è indubbio che il fatto generatore del presunto danno – al pari dei vantaggi – debba farsi risalire alla (asseritamente imprudente) concessione a titolo precario dello stadio.

Ribadisce che la quantificazione del presunto danno non terrebbe in alcuna considerazione le evidenti e concorrenti responsabilità del Consiglio comunale (incapace, se pur formalmente investito della questione, di esprimere una qualsiasi volontà sulla nuova convenzione), del Capo area (odierno denunciante che, ai sensi dall'art. 35 del Regolamento degli Uffici e dei Servizi del Comune di Palermo: "sovrintende alle attività dei Settori/Uffici facenti parte dell'Area, coordinando, ove presenti, l'attività dei Dirigenti di Settore e dei Dirigenti Responsabili degli Uffici ad esso direttamente facenti capo, emanando direttive, proponendo e formulando piani,

programmi ed obiettivi... verificando e controllando i consuntivi economici e di attività e relativi scostamenti, monitorando il raggiungimento degli obiettivi loro assegnati...) nonché della stessa U.S. Città di Palermo (che con il proprio comportamento doloso e occulto avrebbe certamente un ruolo preminente nella causazione del danno).

VII. In data 17 gennaio 2025, è pervenuto appello incidentale da parte della Procura regionale, la quale chiede la riforma della sentenza n. 323/2024, che avrebbe solo parzialmente accolto la domanda attorea nei confronti della Vicari e del D'Agostino, mentre ha rigettato la richiesta di risarcimento nei confronti della Di Trapani.

Evidenzia la contraddittorietà della sentenza, che da un lato ha individuato puntualmente le gravissime violazioni del quadro di riferimento commesse dagli odierni appellati e poi, con un evidente iato tra premesse e conclusioni, avrebbe assolto la Di Trapani ed esercitato immotivatamente un potere riduttivo così ampio da trasmodare nella vanificazione dell'accertamento di responsabilità.

Nel periodo 2017/2020, il Palermo calcio non avrebbe effettuato alcun lavoro di manutenzione straordinaria da opporre in compensazione, avendo la Procura accertato in sede istruttoria che né agli atti del comune né agli atti della curatela risulta l'esecuzione di lavori di manutenzione straordinaria nelle

stagioni oggetto di contestazione.

Inoltre, lo stadio non è mai stato concesso in uso gratuito, non essendo intervenuta formale approvazione da parte del Consiglio comunale delle nuove regole di concessione dello stadio proposte dalla Giunta.

Ad avviso della Procura, restando in vigore i precedenti obblighi contrattuali, gli odierni appellati incidentali non hanno riscosso anticipatamente il corrispettivo dei primi 3 mesi di concessione (art. 4), non hanno verificato il rilascio di apposita fideiussione, hanno concesso il bene a fronte di dette violazioni, senza peraltro avvalersi della clausola risolutiva espressa in caso di inadempimento da parte dell'utilizzatore dello stadio (art. 18).

Allorquando il Comune decise di farvi ricorso, tornò in possesso del bene in brevissimo tempo, e cioè circa un mese.

Né possono assumere rilievo ai fini della valutazione della diligenza degli odierni appellati le anodine note con le quali essi chiedevano al Palermo calcio il pagamento del canone dedotto nell'atto di concessione, avendo gli stessi omesso ben più efficaci strumenti a disposizione del creditore, continuando a reiterare le concessioni di anno in anno.

Stabilito che il Comune era creditore verso la società di un importo in corso di definizione, non vi era ragione per procedere arbitrariamente ed in violazione della disciplina interna dell'ente ad un incremento dell'esposizione debitoria della società verso il comune, non rispettando le regole di concessione del bene,

conosciute dall'appellata come evidenziato dalla sentenza stessa.

Se alla data di cessazione dell'incarico (gennaio 2018) la Di Trapani avesse proceduto a richiedere il pagamento anticipato dei canoni trimestrali, facendo ricorso alla clausola risolutiva espressa in caso di inadempimento, e il rilascio della fideiussione in favore del comune, nessun danno si sarebbe verificato o si sarebbe ridotto a soli euro 22.547.99 (pari alla differenza tra il canone relativo all'ultimo trimestre e l'importo della fideiussione).

Il dirigente pubblico, a giudizio dell'appellante incidentale, non ha il potere di disapplicare deliberatamente e frontalmente la disciplina interna dell'ente adottata dall'organo politico in materia di concessione di beni pubblici a favore di una società di capitali, rinunciando *de facto* ad entrate pubbliche.

Per quanto concerne la posizione della Vicari e del D'Agostino, la Procura contesta l'esercizio del potere riduttivo così ampio, in presenza di condotte *contra legem*.

Per di più, nella vicenda in contestazione non vi era alcuna difficoltà per gli odierni appellati nel procedere ad un'inversione di rotta nella gestione dello stadio: era sufficiente chiedere per il futuro il pagamento di quanto dovuto alle scadenze previste.

Conclude per la riforma della sentenza n. 323/2024, con conseguente condanna dei sig.ri Di Trapani, Vicari e D'Agostino alla condanna del risarcimento del danno pari a complessivi

euro 767.017,87 ripartito come nell'atto introduttivo e cioè:

- Paola Di Trapani: euro 324.460,93;
- Rosa Vicari: euro 425.199,53;
- Roberto D'Agostino: euro 17.357,41.

VIII. Con memoria del 13 e del 27 marzo 2025, si è costituito l'avv. Lucia Di Salvo nell'interesse di Di Trapani Paola, la quale ha dedotto che, sin dall'inizio, l'appellata si sarebbe prodigata nel predisporre lo schema di un nuovo atto di convenzione-concessione a valle del chiarimento del rapporto tra la società e il comune di Palermo, avrebbe presentato alla Giunta comunale una motivata proposta per un nuovo atto di concessione della durata di anni sei, muovendo da una ricognizione completa delle peculiarità del relativo rapporto e di quanto disposto in merito dall'Amministrazione.

Il nuovo predisponendo atto di concessione dell'immobile, particolarmente vetusto e che comportava importanti oneri manutentivi, prevedeva che in luogo del pagamento del corrispettivo di un canone annuo pari a € 328.024,62, il concessionario si facesse carico di una serie di oneri: integrale accollo delle spese per la manutenzione ordinaria, straordinaria e messa in sicurezza, come da capitolato allegato all'atto di concessione predisposto (doc.4 fascicolo I grado).

Peraltro, per lo stadio era risultato oggettivamente non idoneo a garantire in concreto il puntuale riconoscimento delle spese effettivamente occorrenti, donde la necessità di addivenire a tale

nuovo assetto concessorio.

Proprio a seguito del confronto tra le parti, l'art. 14 della bozza di nuova convenzione (doc. 5 fascicolo I grado) prevedeva che "le parti si impegnano in relazione alle pregresse posizioni debitorie e creditorie di entrambe, a regolarizzare le medesime con successivo provvedimento ..".

Nella perdurante inerzia dell'organo consiliare ad esaminare la proposta di delibera da lei predisposta, l'appellata si adoperava per definire le poste di dare/avere con la società in questione, non mancando di rilevare quali fossero le debenze della medesima nei confronti dell'amministrazione e sollecitando la dimostrazione delle pretese avanzate dalla società (doc. 8, doc. 9 e 10 fascicolo I grado). Nelle more di siffatto accertamento, lo stadio veniva temporaneamente messo a disposizione della società che ne assicurava così la manutenzione ordinaria, la custodia e l'eventuale effettuazione delle opere straordinarie occorrenti da compensare con l'indennità di occupazione parametrata al canone concessorio.

Nelle more, veniva ribadita la necessità di definire i rapporti pregressi in una cornice transattiva, nonché la natura onerosa della messa a disposizione per la stagione autorizzata, secondo il medesimo meccanismo di compensazione delle somme dovute dalla Società a titolo di indennità con le eventuali spese sostenute (*recte*, anticipate) dalla società ma spettanti alla proprietà (doc. 11 fascicolo I grado).

L'esito delle verifiche conduceva ad un credito del comune di € 82.000,00 oltre IVA per il precedente rapporto fino a tutto il 2016 (cfr. doc. 12 e relativi allegati fascicolo I grado).

L'utilizzo provvisorio dello stadio, disposto di anno in anno (per consentire alla squadra di calcio la licenza nazionale e Uefa per le rispettive stagioni calcistiche) dietro il pagamento dell'indennità di occupazione (parametrata al canone della concessione scaduta nel 2014), comportava non solo il proficuo utilizzo a vantaggio anche della collettività dello stadio, ma ne garantiva, per ciò solo, già la gravosa manutenzione ordinaria, ivi compresa la guardiania, a carico della società e in definitiva l'intervento della stessa società per ogni esigenza di manutenzione straordinaria ai fini del mantenimento della struttura.

Contrariamente a quanto preteso dall'appellante incidentale, a fronte di un rapporto tanto delicato e complesso, la dott.ssa Di Trapani si sarebbe sempre attivata su ogni fronte, secondo le direttive della Giunta (deliberazione n. 36/2015) e ricevendo l'avallo anche del Capo area sul proprio operato.

Tanto premesso, lamenta:

1. Infondatezza dell'appello nella parte relativa alla cd "definizione del quadro di riferimento"

La Giunta comunale, con propria deliberazione n. 36/2015, approvava la proposta di nuova convenzione addossando al concessionario, *ab initio*, l'obbligo di provvedere alla

manutenzione ordinaria e straordinaria.

Nelle more della approvazione di tale schema, l'utilizzo di fatto avveniva sempre richiamando le disposizioni che imponevano una indennità da compensare con eventuali spese di manutenzione sostenute.

La disponibilità dello stadio concessa di fatto per la gestione della stagione 2017/2018, nell'immediato, assicurava la custodia e la manutenzione ordinaria a carico della Società, consentendo alla collettività la fruizione dello stadio e alla squadra di sostenervi le partite della massima serie, sollevando il comune dai relativi oneri economici e assicurando l'intervento sostitutivo della società per ogni evenienza di straordinaria manutenzione.

2. Infondatezza dell'azione di responsabilità – insussistenza dei presupposti dell'azione di responsabilità: carenza della antigiuridicità della condotta – qui riproposta ai sensi e per gli effetti dell'art. 195 cgc

La stagione calcistica a cui si fa riferimento era in corso di svolgimento alla data in cui la dott.ssa Di Trapani ha lasciato l'incarico (10 gennaio 2018) e a quel momento, in via prioritaria, non era ancora possibile stabilire se -in costanza di tale utilizzo- si fossero o meno resi necessari interventi di manutenzione straordinaria da compensare con l'indennità di occupazione.

Era in corso una trattativa tra le parti, comprendente anche il rinnovo della concessione pluriennale, e grazie all'intensa e

attenta attività svolta dalla dott.ssa Di Trapani, veniva finalmente quantificata l'effettiva consistenza delle poste di dare e avere tra l'amministrazione e la società (cfr. nota prot. n. 19044 del 09.01.2018; doc. 12 fascicolo I grado).

Illuminante in ordine a quale fosse la oggettiva difficoltà del comune di Palermo a far fronte ai propri doveri dominicali in ordine alla gestione del predetto bene, la relazione a firma del Capo area dott.ssa Rimedio allegata alla denuncia di presunto danno erariale prot. n. 282/2020 (doc. 13 fascicolo I grado), laddove si evidenzia che le indicazioni fornite dalla Ragioneria generale e dal Segretario generale hanno di fatto inibito ogni iniziativa del Settore che si è trovato nella assoluta impossibilità di autorizzare futuri interventi di manutenzione straordinaria che interessino lo stadio che vengano richiesti con urgenza dalla stessa società.

Con la nota coeva (doc. 11 fascicolo I grado), la dott.ssa Di Trapani continuava l'interlocuzione con la società proprio a partire dalla mancata corresponsione dei canoni e dalla necessità che le spese per la manutenzione straordinaria venissero accertate ed accettate dall'amministrazione.

Del tutto fuori fuoco sarebbe le argomentazioni del Requirente circa il preteso sovvertimento delle competenze legislativamente e statutariamente stabilite, in ragione della mancata cogenza della proposta della giunta, mai fatta propria dal Consiglio.

In realtà, le dirigenti, nelle more che il Consiglio decidesse in

merito alla nuova convenzione, hanno continuato a rivendicare l'applicazione delle disposizioni di cui al regolamento consiliare n. 334/2008, pur con le peculiarità di una indennità per un uso di fatto del bene comunale.

La dott.ssa Di Trapani, cessata dall'incarico il 10.01.2018, quando ancora non era possibile individuare con certezza le spese sostenute dalla U.S. per la stagione calcistica 2017/2018, allora in pieno svolgimento, non può certo essere oggi chiamata a rispondere dell'incapienza della massa fallimentare, non essendo questo un evento prevedibile *ex ante* e non essendovi prima del giugno 2019 alcun elemento che deponesse per una perdita di solvenza della Società.

3. Infondatezza dell'appello – mancanza dell'elemento soggettivo della colpa grave

Il primo Giudice ha ritenuto insussistente qualsivoglia colpa grave *“non emergendo alcun indice sintomatico di un elevato grado di trascuratezza degli interessi patrimoniali del Comune di Palermo”*.

Nell'appello incidentale qui in contestazione, non si è tenuto in alcun conto delle trattative in atto con la società che, da un lato, si era dichiarata disponibile ad accettare uno schema di concessione pluriennale ben più gravoso; dall'altra, avrebbe accettato la quantificazione del dare/avere proposta dal comune, tacitandosi per le spese sostenute ma non riconosciute.

Come correttamente osservato dalla sentenza, il danno da mancata entrata contestato dal P.M. alla convenuta Di Trapani riguarda il mancato introito dei corrispettivi in via di fatto dello stadio comunale dall'11.09.2017 al 30.06.2018, per cui risulta evidente che tale credito comunale, alla data di cessazione del suo incarico di responsabile dell'Ufficio valorizzazione delle risorse patrimoniali (gennaio 2018), era ancora in corso di maturazione e non del tutto esigibile.

Singolare allora, come già sottolineato in prime cure, la scelta del Requirente di non convenire anche i componenti del Consiglio comunale per la sua perdurante inerzia, nonché il Capo area.

4. Infondatezza dell'azione di responsabilità - insanabile carenza del rapporto di causalità e del danno - qui riproposta ai sensi e per gli effetti dell'art. 195 cgc

Osserva che:

1) La concessione dello stadio, sia pure con gli atti provvisori contestati, non è mai stata fatta a titolo gratuito, tant'è che è stata riconosciuta al Comune, per l'inserimento al passivo, la somma per le annualità di cui alla citazione;

2) Eventuali azioni esecutive poste in essere per le annualità contestate non avrebbero avuto altro esito se non un infruttuoso esborso a carico dell'amministrazione, come risulta dalla stessa dichiarazione degli organi della procedura;

3) Tali azioni non avrebbero potuto essere validamente

principiate prima e a prescindere dell'accertamento operato nel gennaio 2018 e del completamento delle relative procedure a carico di altri e diversi rami dell'amministrazione. In ogni caso, l'indennità per l'annualità 2017/2018 avrebbe potuto essere quantificata solo a fine stagione e in relazione agli eventuali interventi effettuati dall'U.S.

Vi sarebbe piena identità causale tra danno e utilitas non solo alla stregua dei costi della stessa manutenzione ordinaria (che, in difetto dell'affidamento alla società, sarebbero rimasti in capo al comune di Palermo, e ammontanti, come da perizia in atti, a circa 415.971,20; doc. 19 fascicolo I grado), ma anche per tutte le ricadute positive di cui ha goduto la collettività in termini d'immagine, nonché l'intero indotto.

Il mero affidamento dello stadio alla U.S. consentiva la conservazione e la funzionalità del cespite patrimoniale, elidendo in radice ogni danno ipotizzato dalla Procura, come dimostra anche la perizia in atti (cfr. doc. 19).

Conclude chiedendo il proscioglimento della dott.ssa Di Trapani e, in via subordinata, la riduzione dell'addebito. Con ogni conseguenziale statuizione in ordine alle spese ed ai compensi del doppio grado di giudizio.

IX. In data 20/03/2025 è pervenuta memoria di costituzione dell'avv. Salvatore Vincenzo Greco nell'interesse di D'Agostino Roberto, condannato in primo grado e appellato incidentale, che esprime la propria totale adesione all'impugnazione della

dott.ssa Vicari per quanto di suo interesse, e segnatamente per i profili di nullità, rilevabile d'ufficio, connessi alla dedotta ultrapetizione.

L'azione risarcitoria proposta nei suoi confronti riguarda il danno erariale azionato con la nota del 12.06.2019 che porta la firma congiunta della dott.ssa Vicari e dell'ing. D'Agostino, Assessore comunale dal 13.03.2019 al 16.07.2020.

L' Ing. D'Agostino, subito dopo la notifica della richiesta del comune di Palermo di pagamento del risarcimento accertato in sentenza appellata, ha chiuso la vicenda con una compensazione delle partite dare-avere con il comune di Palermo, che con determinazione dirigenziale n. 729 del 17.01.2025 ha introitato della somma di € 1746,68 sul capitolo di entrata n. 3830/12 (in precedenza, con bonifico bancario del 09.12.2014, aveva pure provveduto a pagare le spese di giustizia pari a € 538,44).

La nota a sua cofirma era, in realtà, una mera lettera di intenti, peraltro sottoposta a condizione sospensiva che forniva rassicurazioni alla società calcistica del capoluogo sull'uso dello stadio comunale "Renzo Barbera" fino al 30.06.2020, e ciò esclusivamente per consentire l'iscrizione del Palermo calcio al campionato di serie B, anno 2019-2020.

A quella data (giugno 2019), certamente l'Assessore D'Agostino non aveva mai ricevuto formali informative e/o qualificate notizie sulla condizione di irreversibile dissesto finanziario della

società sportiva Palermo Calcio.

1) Sulla riconosciuta responsabilità dell'ing. D'Agostino per avere confermato la nota del 12.06.2019. Sulla valenza risarcitoria del visto. Errore nella motivazione. Contraddizione interna della motivazione. Assoluta carenza di prova.

A differenza di quanto sostenuto dal Collegio di primo grado, non si è verificata alcuna ingerenza dell'assessore nella sfera gestionale della dirigente del comune preposta alla gestione del patrimonio comunale.

In verità, la notizia che dette origine allo sgombero coattivo del Palermo Calcio non fu la condizione di dissesto della società, bensì la mancata iscrizione al campionato per problemi legati ai vizi della fidejussione. E poiché la concessione in uso dello stadio era esclusivamente finalizzato alla iscrizione del Palermo calcio al campionato 2019/2020, venuta meno quella ragione esclusiva, si è dato avvio al procedimento di restituzione del bene, poi perfezionatosi nel mese di luglio 2019.

Invoca il proscioglimento, anche dei componenti della Giunta, in sede penale.

2. Sulla condotta posta in essere dall'ing. D'Agostino nel mese di luglio oggetto di contestazione. inesistenza della colpa grave e del nesso di causalità tra condotta e danno erariale nella misura richiesta in atto di appello.

Non appena il comune di Palermo, in data 03.07.2019, ha

appreso per le vie ufficiali che la FIGC aveva escluso la Società Palermo Calcio dal campionato di serie B, per l'anno 2019/2020, si è subito adoperato, col contributo determinante del D'Agostino, per rientrare in possesso dello stadio con lo sgombero coatto.

La concreta condotta dell'Ing. D'Agostino, lungi dall'assurgere a comportamenti colposi e/o negligenti, si è caratterizzata, immediatamente dopo che si era ufficializzata la notizia della esclusione del Palermo Calcio dalla serie B, da tempestività e sollecitudine nel richiedere informazioni e relazioni ai dirigenti preposti alla cura e sorveglianza del complesso rapporto contrattuale.

A tutto concedere, i giorni trascorsi dalla nuova proroga (01.07.2019) a quelli di adozione di concreti atti di salvaguardia dell'interesse pubblico (il primo a firma del Sindaco in data 03.07.2019) sono stati appena tre e non trenta.

Ha concluso chiedendo: *“Darsi atto della adesione dell'odierno appellato ai motivi di appello avanzati dalla Dott.ssa Vicari con impugnazione notificata in data 21.11.2024;*

In subordine confermare la misura del riconosciuto potere riduttivo del risarcimento applicato in sentenza appellata. Vinte le spese”.

X. In data 21/03/2025 è pervenuta una memoria, con la quale l'Ufficio di Procura generale eccepisce l'inammissibilità della mera adesione, da parte del D'Agostino, ai motivi d'appello della

Vicari, non avendo lo stesso formalmente interposto tempestivo appello.

Nessun rilievo, inoltre, avrebbe l'intervenuto pagamento dell'importo di condanna di primo grado, stante l'impugnativa tempestiva degli altri, che ha sospeso l'esecuzione della sentenza impugnata (art. 190, comma 4, c.g.c.). Insiste per l'accoglimento dell'appello incidentale.

XI. In data 28 marzo 2025, è pervenuta una memoria difensiva di replica all'appello incidentale della Procura regionale, a firma dell'avv. Giovanni Immordino nell'interesse dell'appellante principale, con la quale insiste nelle argomentazioni difensive già in atti.

In particolare, richiama il chiaro indirizzo politico amministrativo contenuto nella delibera di Giunta del 2015, gli obiettivi alla stessa contrattualmente assegnati e gli obblighi di buona fede nelle trattative precontrattuali.

La dott.ssa Vicari non poteva affatto "osservare puntualmente le regole dell'atto di concessione", giacché era scaduto nel 2014 e potevano maturare solamente indennità per l'occupazione sine titolo il cui credito maturava al termine del periodo di riferimento. Per lo stesso motivo, non poteva richiedere fideiussioni ed esercitare la risoluzione di un contratto inesistente.

Né era esigibile non concedere il bene, in quanto alternativa possibile, ma contraria ai doveri di buona fede, all'indirizzo di

Governo e agli obiettivi dirigenziali, oltre che foriera di proteste popolari e crisi politiche.

Ritiene che alla base dell'esercizio del cospicuo potere riduttivo esercitato in prime cure stia la chiara consapevolezza dell'ingiustizia di far pagare ad uno le colpe, risalenti nel tempo, dell'intero apparato.

Conclude per il rigetto dell'appello incidentale e insiste nelle domande formulate nell'appello principale.

XII. In data 10 aprile 2025, è pervenuta memoria della Procura, di replica alla memoria prodotta dall'appellata Di Trapani, nella quale si insiste sull'applicabilità, all'affidamento in via di fatto dello stadio, delle condizioni contrattuali precedenti, tant'è che la stessa quantificazione è stata effettuata con riferimento al canone precedente.

Nessuna riforma delle regole di concessione dello stadio era mai avvenuta e il Comune non avrebbe mai potuto concedere un'agevolazione alla squadra cittadina senza pagamento di un canone e, perdipiù, senza obbligo di manutenzione straordinaria, con il rischio di violare gli obblighi unionali in materia di aiuti di Stato.

Non c'era ragionevole motivo per non fare pagare il canone per il periodo contestato, *a fortiori* se si considera che i lavori di manutenzione straordinaria, relativi al periodo precedente, erano stati eseguiti in violazione della stessa concessione e dell'art. 18 del regolamento beni immobili.

Insiste per l'accoglimento dell'appello incidentale e per la condanna al pagamento delle spese di giudizio.

XIII. All'udienza del 17 aprile 2025, in accoglimento della richiesta degli appellanti, è stato disposto il rinvio della discussione all'udienza 17 luglio 2025, al fine di consentire l'esame e le eventuali contro deduzioni alla memoria da ultimo presentata dalla Procura generale.

XIV. All'odierna udienza del 17 luglio 2025, sono presenti l'avv. Giovanni Immordino per l'appellante principale, il Presidente dott.ssa Maria Rachele Anita Aronica in rappresentanza del P.M., l'avv. Lucia Di Salvo per l'appellata Di Trapani e l'avv. Salvatore Greco per l'appellato D'Agostino.

Ha preso la parola l'avvocato Immordino, che ha ripercorso le argomentazioni difensive ampiamente dispiegate negli scritti, avuto riguardo alla decorrenza postuma del canone di occupazione, all'inapplicabilità della concessione scaduta, alla non gratuità della concessione in ragione dell'accollo al concessionario di oneri manutentivi e di custodia di cui il comune non poteva più farsi carico, nonché alla vetustà ed importanza dell'impianto. Ha insistito per la riforma della sentenza impugnata, con proscioglimento della sua assistita.

Successivamente, l'avv. Di Salvo ha richiamato la propria linea difensiva relativa alla mancanza di danno (in ragione degli oneri sostenuti dall'US Palermo), alla diligente attivazione della sua assistita in un difficile contesto organizzativo (caratterizzato da

ritardi consiliari nell'esame della convenzione e nei sopralluoghi tecnici di verifica delle opere d'urgenza, da difficoltà finanziarie per il finanziamento degli interventi a carico dell'ente proprietario). Ha concluso per la reiezione del gravame incidentale.

Ha preso la parola l'avv. Greco, il quale ha riferito che il proprio assistito, nonostante la propria estraneità agli addebiti, ha voluto comunque superare la spiacevole vicenda scegliendo di prestare acquiescenza e di risarcire il danno, anziché proporre appello incidentale.

Alcun ulteriore danno, comunque, potrebbe essergli rimproverato, stante il tempestivo sgombero dello stadio avviato già il 3 luglio. Ha concluso riportandosi agli atti difensivi e chiedendo il rigetto dell'appello incidentale proposto dalla Procura regionale.

Da ultimo, ha preso la parola la rappresentante del PM, che, preliminarmente, ha insistito sull'inammissibilità dell'adesione del D'Agostino all'appello principale della Vicari, siccome elusiva dei termini decadenziali.

Con riguardo alla posizione della d.ssa Vicari, anche a voler accedere alla tesi dell'indennità di occupazione postuma, ha messo in evidenza che residuavano comunque alcuni giorni prima della cessazione dell'incarico dirigenziale per la loro concreta riscossione.

Dopo aver ricordato le numerose disfunzioni verificatesi negli

anni precedenti a quello in contestazione, che avrebbero dovuto innalzare la soglia di attenzione dei convenuti, ha insistito per il rigetto dell'appello principale e per l'accoglimento di quello incidentale.

Al termine della discussione, la causa è stata posta in decisione.

Considerato in

DIRITTO

1. In via preliminare, ai sensi dell'art. 184, comma 1, cgc, si dispone la riunione degli appelli in epigrafe menzionati, proposti avverso la sentenza n. 323/2024 del 10/07/2024, depositata il 16/10/2024 e non notificata.

2. L'odierno *thema decidendum* riguarda un'ipotesi di danno erariale da mancata entrata subito dal comune di Palermo per la perdita della effettiva possibilità di incasso dei crediti derivanti dal mancato pagamento del corrispettivo dovuto dalla società calcistica U.S. Città di Palermo S.p.A., dichiarata fallita, per l'utilizzo in via di fatto, in assenza di titolo contrattuale, dello stadio comunale "Renzo Barbera" nel periodo dall'11 settembre 2017 al 31 luglio 2019.

Durante il periodo in contestazione, il precedente contratto triennale di concessione era scaduto in data 10.09.2014 e il nuovo schema di concessione di durata sessennale (11.09.2014-09.09.2020), adottato con delibera di GM n. 36 del 10.03.2015, non è mai stato approvato dal consiglio comunale dell'Ente locale.

Secondo la prospettazione accusatoria, parzialmente accolta dalla sentenza qui impugnata, tale danno da mancata entrata sarebbe da ricondurre causalmente alla condotta illecita degli odierni convenuti i quali hanno firmato, di anno in anno, nei confronti della suddetta società calcistica i provvedimenti di disponibilità all'uso dello stadio comunale, necessari per l'iscrizione al campionato annuale di calcio di serie B in cui ha militato la squadra, omettendo di adottare idonee azioni a tutela delle ragioni creditorie dell'Ente, e permettendo in tal modo, di fatto, alla società calcistica di utilizzare l'impianto sportivo comunale a titolo sostanzialmente gratuito.

3. Seguendo l'ordine logico delle questioni, va prioritariamente scrutinata l'adesione all'impugnazione della dott.ssa Vicari, formulata della difesa dell'Assessore D'Agostino nella propria memoria di costituzione del 20/03/2025 in seno al giudizio di appello incidentale.

Tale irrituale adesione ad altrui appello va dichiarata inammissibile.

Come correttamente osservato dall'Ufficio di Procura generale, il D'Agostino non può contestare la sentenza di primo grado senza impugnare tempestivamente i relativi capi che lo interessano, con le modalità e le forme previste a pena d'inammissibilità dall'art. 190 cgc, né può sopperire a tale inerzia con una mera adesione ai motivi d'appello altrui, che si rivelerebbe manifestamente elusiva dei termini perentori previsti dall'art.

184, comma 7, e 180, comma 1, cgc, cui è soggetto l'appello incidentale (l'appello incidentale della Procura che faceva sorgere il suo interesse ad impugnare era stato notificato il 16 gennaio 2025, la memoria "di adesione è del 20 marzo 2025).

4. Tanto doverosamente premesso, ritiene il Collegio di scrutinare prioritariamente l'appello principale della d.ssa Vicari Rosa, la quale aveva ricoperto le funzioni di dirigente del Servizio demanio e beni confiscati dal 05/02/2018 all'11/07/2019 e che in data 19.03.2018 aveva firmato la concessione provvisoria dello stadio dal 1° luglio 2018 al 30 giugno 2019 (stagione calcistica 2018/2019) e in data 12.06.2019, con nota confermata dall'Assessore D'Agostino, aveva concesso per la stagione 2019/20 lo stadio, poi ritornato nella disponibilità del comune dopo poco più di un mese.

4.1 Va preliminarmente esaminata l'eccezione di ultrapetizione della sentenza impugnata, che, in tesi, avrebbe posto a fondamento della condanna dell'odierna appellante una prospettazione del tutto estranea all'atto di citazione e all'invito a dedurre, ossia la "conclamata" esistenza di una crisi finanziaria della società U.S. Città di Palermo.

Secondo la difesa, sarebbe in ogni caso manifestamente erronea la tesi della presunta conoscenza della crisi finanziaria della società US Città di Palermo da parte della dott.ssa Vicari che, al momento della concessione a titolo precario dello stadio (avvenuta con le note del 19.03.2018 e del 12.06.2019), non

sarebbe stata a conoscenza né della crisi finanziaria della società, né della circostanza che la stessa non avrebbe più avuto, successivamente, i requisiti per l'iscrizione al campionato né tantomeno che sarebbe poi stata dichiarata fallita nell'ottobre 2019.

4.2 L'eccezione è inammissibile ex art. 193 cgc nella parte in cui lamenta un presunto di vizio difformità tra atto di citazione ed invito a dedurre (art. 87 cgc), in quanto non tempestivamente opposto nelle difese di primo grado (incentrate solo sulla mancata prova della conoscenza dello stato di difficoltà finanziaria).

Risulta, invece, infondata l'eccezione nella parte relativa alla violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato (art. 112 cpc e art. 101, comma 3, cgc), essendo la circostanza della conoscenza della difficoltà finanziaria della società calcistica presente nelle contestazioni mosse con l'atto introduttivo del giudizio di primo grado.

Difatti, l'atto di citazione, a pag. 17, contesta che *“le convenute avrebbero dovuto adottare le opportune misure per assicurare l'entrata comunale prevista nell'atto di concessione, **tenuto conto della nota pregressa situazione debitoria del Palermo calcio** così contemperando il diritto del Comune a percepire quanto dovuto per il godimento della struttura e l'interesse della società sportiva e dei cittadini allo svolgimento delle gare sportive”*.

Inoltre, sempre nell'atto di citazione si afferma che *“le condotte contestate sono state commesse con assoluta mancanza di attenzione **in ordine al pur noto inadempimento della Società** e dunque con conseguente gravissima negligenza ed imprudenza nell'affidamento del bene (...)*” (cfr. atto di citazione, pag. 12); tale passaggio, peraltro, è testualmente riportato nella memoria difensiva di primo grado; cfr. memoria Vicari primo grado, pag. 19).

Nel merito, la contestazione della Procura è fondata: il noto rischio di inadempimento della società era comprovato da articoli di stampa, allegati all'atto introduttivo, che adombravano rischi di insolvenza già da marzo 2018.

In ogni caso, già in data 15 novembre 2017, la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Palermo (e dunque la parte pubblica, che agiva nell'interesse dell'ordinamento) aveva avanzato istanza di fallimento della Società calcistica, che, anche se respinta, era senz'altro rivelatrice di uno stato finanziario certamente problematico.

In ogni caso, il requisito della conoscenza dello stato di difficoltà finanziaria della società calcistica è stato correttamente ritenuto dalla sentenza impugnata un elemento di ulteriore colorazione di una condotta già di per sé ritenuta connotata da grave incuranza rispetto ad una gestione disfunzionale dello stadio che si protraeva ormai da molti anni, con una società morosa nel pagamento dei canoni, che, in nome di una pretesa urgenza,

opponeva costantemente in compensazione interventi di manutenzione straordinari non preventivamente autorizzati a norma dell'art. 18 del regolamento comunale.

Come correttamente osservato dalla sentenza, la condotta della d.ssa Vicari si colora di particolare gravità considerato che nel periodo di riferimento si erano palesate le criticità della situazione finanziaria della Società U.S. Città di Palermo, già destinataria di istanza di fallimento avanzata in data 15 novembre 2017 dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Palermo, che, sebbene rilevatasi infruttuosa (fu respinta nel marzo 2018 per insussistenza dello stato di insolvenza), era comunque rivelatrice di una preoccupante esposizione debitoria (cfr. doc. 10 della memoria di Vicari).

Tale circostanza avrebbe dovuto innalzare la soglia di attenzione dell'appellante principale, inducendola ad avviare tempestive e concrete iniziative volte alla riscossione dei crediti vantati dal Comune per l'utilizzo in via di fatto dello stadio comunale.

La circostanza, addotta dalla Vicari, della mancata conoscenza dell'istanza di fallimento, anche se inverosimile per la sua notorietà (*a fortiori* per il dirigente preposto alla verifica dei rapporti concessori con la società calcistica; cfr. indice foliaro Vicari, n. 10, articolo del Fatto quotidiano del 29.3.2018), risulta comunque poco rilevante, in quanto trattasi di circostanza che, *ad abundantiam*, connotava di ulteriore urgenza la tutela – comunque dovuta ed esigibile - di posizioni creditorie del

comune proprietario rimaste per troppo tempo neglette.

Risulta, semmai, dirimente che la società fosse morosa da molti anni, in un contesto amministrativo problematico per la grave inerzia degli organi politici preposti e per le difficoltà attuative delle precedenti convenzioni, fattori che certamente sconsigliavano di lasciare ingiustificatamente incrementare ulteriormente l'esposizione debitoria della società verso il Comune.

Anche laddove ignara della crisi finanziaria che portò al fallimento, non appare in alcun modo giustificabile che la Vicari, una volta raggiunto il consenso delle parti in ordine alla compensazione dei crediti fino alla stagione 2016/2017 (nota del Comune prot. n. 19044 del 09/01/2018, e successiva accettazione del 09/02/2018 da parte della società calcistica; cfr. indice foliaro Procura, allegati nn. 26 e 28), non si fosse concretamente attivata per riscuotere le somme relative al periodo di sua pertinenza.

Queste ultime, come correttamente osservato dalla difesa e dal Giudice di primo grado seppur con riguardo alla posizione della Di Trapani, in assenza di un valido titolo contrattuale (la precedente convenzione, scaduta il 10.09.2014, all'art. 3 prevedeva il divieto di rinnovo, anche tacito), consistevano nell'indennità maturata al termine dell'occupazione.

Nella fattispecie, tale credito era esigibile alla data 1° luglio 2019, quando ancora la d.ssa Di Trapani era, seppur ancora per

dieci giorni, dirigente del Settore Risorse immobiliari-Servizio Gestione beni confiscati e demanio, ed era nelle condizioni quantomeno di avviare concrete iniziative di realizzo coattivo del credito.

4.3 Alcune doverosità nella condotta omissiva serbata può riscontrarsi sulla base della delibera della Giunta comunale n. 36/2015 (con la quale si approvava lo schema di concessione con durata sessennale, nonché il relativo capitolato, che prevedeva interventi manutentivi in luogo del canone), perché tale convenzione, mai approvata dal competente organo consiliare, è rimasta lettera morta.

In assenza di firma delle parti, dunque, e a distanza di oltre tre anni dalla proposta di Giunta, adottata in un contesto di evidente stallo politico - amministrativo, la riscossione del canone era doverosa, come peraltro dalla stessa ammesso (cfr. nota prot. 943114 del 28/6/2018 di richiesta di parere all'Avvocatura comunale, nella quale la d.ssa Vicari afferma che *“nonostante a settembre 2014 sia scaduta la concessione rep. N. 16 del 28/4/2011, i rapporti di fatto sono rimasti inalterati, pertanto questo settore ha ritenuto applicabile la disciplina preesistente”* (...)) *“dall'altro non si può non rilevare la mancata corresponsione dei canoni di concessione dovuti per l'utilizzo dello stadio, importi peraltro ripetutamente richiesti negli anni, che compresa l'indennità di occupazione per la stagione 2017/2018, ammontano ad euro 2.842.590,70 oltre IVA”*; indice

foliario Vicari, doc. 6).

Né può avere portata esimente l'assegnazione alla stessa di obiettivi 2018, che peraltro prevedevano attività in parte già realizzate dal predecessore d.ssa Di Trapani (ad es., la revisione del rapporto di concessione con la US Palermo), giacché la tutela degli interessi patrimoniali dell'Ente di appartenenza è insita nei doveri d'ufficio di ogni dirigente, tenuto a conformare le proprie funzioni a principi di buon andamento (art. 97 Cost.), a prescindere dall'assegnazione annuale degli obiettivi, che nella fattispecie non appaiono coerenti con la situazione di fatto.

Come correttamente osservato dalla sentenza di primo grado, nel periodo in contestazione, la d.ssa Vicari, seppur in carica da diversi mesi, si è limitata ad adottare quattro note (prot. n. 966583 del 09.07.2018, prot. n. 1623330 del 07/11/2018, prot. 172479 del 04.03.2019 e prot. 863103 dell'11.07.2019) in cui con formula standardizzata ha rappresentato alla società calcistica la situazione debitoria aggiornata sollecitandone il pagamento, ma senza far seguire concreti atti esecutivi o altre azioni - anche solo di tipo transattivo - volte alla tutela effettiva delle ragioni creditorie del comune di Palermo.

4.4 Tali crediti più recenti non possono essere certamente considerati controversi, in assenza di qualsivoglia rivendicazione avanzata dalla U.S. Città di Palermo circa la realizzazione di ulteriori interventi di manutenzione straordinaria da opporre in compensazione, che non risultano

neppure tra la documentazione della procedura fallimentare acquisita dalla Guardia di finanza su delega della Procura e versata in atti del giudizio.

In tale ambito, il comune di Palermo ha ottenuto l'ammissione al passivo in via chirografaria di un credito di euro 711.285,50 oltre IVA (anch'essa in chirografo), non realizzabile per incapienza della massa fallimentare e che, sterilizzato dell'importo di euro 82.582,53 più IVA (relativo al saldo per il pregresso rapporto contrattuale definito transattivamente il 9 gennaio 2018 ed esulante dal *thema decidendum*), corrisponde al danno azionato dalla Procura regionale nell'odierno giudizio.

Contrariamente a quanto opinato dalla difesa, tale assenza di interventi manutentivi straordinari da parte della società nell'ultimo periodo di attività risulta tutt'altro che inverosimile, in ragione del progressivo acuirsi della crisi finanziaria risultante anche dai bilanci societari in atti, poi esitata nella dichiarazione di fallimento.

4.5 A fronte del credito non controverso vantato dal comune di Palermo per canoni da occupazione, la d.ssa Vicari si è limitata ad attendere la definizione del procedimento di approvazione del nuovo schema di concessione da parte del consiglio comunale, che ormai risultava pendente da tempo (e che non ha mai visto la luce), lasciando che la complessa e spinosa pratica del recupero coattiva passasse ad altro dirigente, non edotto della stessa, senza farsi parte attiva nell'intraprendere azioni di

regolarizzazione dell'uso in via di fatto dello stadio comunale attraverso il concreto avvio della riscossione dei crediti certi, liquidi ed esigibili vantati dal comune.

In tal modo, ha manifestato grave disinteresse nei confronti degli interessi finanziari dell'ente affidati, *ratione officii*, alla sua tutela, fornendo con la propria inazione un contributo causale decisivo alla mancata realizzazione dell'introito.

Del precipitare degli eventi e dell'acuirsi della crisi finanziaria della società calcistica, l'appellante principale mostra, invero, di avere piena conoscenza nel giugno del 2019, quando, contrariamente a quanto avvenuto per la stagione precedente, concesse la disponibilità all'uso dello stadio comunale anche per la stagione calcistica 2019/2020 attraverso una nota irritualmente recante firma congiunta con l'Assessore al ramo (benché atto di chiara valenza gestionale affidato alle sue esclusive prerogative dirigenziali).

Tale ennesimo atto di concessione *de facto*, in via extracontrattuale, della disponibilità dello stadio – il secondo a sua firma – veniva disposto in una situazione di conclamata gravità della situazione finanziaria di U.S. Città di Palermo Spa che di lì a poco – dopo le avvisaglie del 2017 - avrebbe determinato la dichiarazione giudiziale di fallimento del 18.10.2019.

Per queste ragioni, i motivi di appello n. 2 e 3 non colgono nel segno.

4.6 Per quanto concerne la quantificazione del danno (motivo n. 4), alla luce di quanto osservato in precedenza (cfr. sub 4.4), risultano fuori bersaglio le censure di indeterminatezza del *quantum* risarcitorio, che la difesa muove per effetto della pretesa mancata quantificazione delle opere di manutenzione straordinaria realizzate dalla società calcistica successivamente alla stagione 2016/2017, suscettibili di essere poste in compensazione.

L'esistenza di tali interventi straordinari è, infatti, dalla difesa solo presunta, pur contro le evidenze documentali in atti (acquisiti sia presso la curatela fallimentare, sia presso il comune in cui lavorava l'appellante), e non appare suffragata neppure da un principio di prova.

Né risulta validamente invocabile la *compensatio lucri cum damno*, atteso che, come correttamente osservato dal Giudice di prime cure, la rideterminazione del danno ex art. 1, comma 1-bis, della l. 20/1994, tenendo conto dei vantaggi comunque acquisiti dall'Amministrazione e dalla comunità amministrata, è ammissibile, secondo la consolidata giurisprudenza contabile (cfr. C. conti, ex multis: SSRR n. 13/2021; Sez. II/A n. 4/2025, Sez. I/A, sent. n. 251/2021), in presenza dell'identità causale tra il fatto generatore del danno e quello generatore del vantaggio.

Nella fattispecie per cui si controverte in questa sede, tale unicità della catena causale difetta del tutto, atteso che, come

correttamente osservato dalla sentenza qui impugnata, il danno da mancata entrata deriva dal fatto che la convenuta ha ommesso di avviare la riscossione dei corrispettivi vantati dal Comune e ogni altra azione effettiva a tutela delle ragioni creditorie dell'Ente locale (e non deriva dalla concessione a titolo precario dello stadio, che ben sarebbe potuta avvenire con introito dei corrispettivi), mentre l'asserito arricchimento deriverebbe dal fatto che la convenuta ha dato la disponibilità del comune di Palermo all'uso dello stadio da parte della società calcistica per le stagioni calcistiche 2018/2019 e 2019/2020.

Osserva, inoltre, il Collegio che, l'istituto della *compensatio* non è invocabile con riferimento a voci di spesa (ad es., la guardiania e la manutenzione ordinaria) obbligatoriamente a carico della società e che dunque non potevano costituire *utilitas* (la regolazione dell'occupazione prendeva comunque a riferimento la convenzione scaduta).

In ogni caso, ritiene il Collegio che alcuna *utilitas* che riduca l'ammontare del *quantum* risarcitorio azionato può essere riconosciuta nella fattispecie, in assenza di idonea allegazione e prova, da parte di chi la invoca, dei fatti modificativi ed estintivi che ne stanno alla base (cfr. Sez. app. Sicilia, n. 62/2023 e n. 2/2023), da fornirsi anche mediante presunzioni gravi, precise e concordanti (in termini, Cass. Sez. 2 n.77/2003; Corte dei conti, Sez. II/A, n.549/2015 e n. 1391/2016), che nella fattispecie difettano per le ragioni prima esposte (cfr. sub 4.4 e

4.6).

5. Con riguardo alla concreta quantificazione del danno addebitato alla d.ssa Vicari, pari al 10% di quello contestato in dalla Procura regionale per entrambi gli affidamenti disposti, il Collegio la ritiene sostanzialmente corretta alla luce del contesto ambientale, politico ed amministrativo, in cui ha operato la dirigente, contesto che per anni ha tollerato prassi *contra legem*, lesive degli interessi dominicali del comune.

Fin dal 2004, a livello sia politico che amministrativo, è stata, infatti, prestata acquiescenza ad una gestione disfunzionale dello stadio che vedeva la sistematica violazione, da parte della società calcistica concessionaria, della disciplina regolamentare in materia di manutenzione straordinaria degli impianti sportivi (art. 18 del regolamento comunale, che prevedeva una procedura autorizzativa preventiva, previo sopralluogo tecnico e contraddittorio), con indebito sistematico svolgimento di interventi ex post, a “sanatoria”, che l’ente proprietario non era più in grado di garantire con la dovuta tempestività (sia per la farraginosità della procedura autorizzativa, sia per l’assenza di risorse e per le limitazioni indotte dall’esercizio provvisorio).

A tale inveterata modalità di gestione, contrastante con basilari norme regolamentari e contabili oltre che lesiva degli interessi finanziari del comune di Palermo, negli ultimi anni, non ha certamente posto rimedio né un più efficace coordinamento con i settori tecnici e contabili da parte dei vertici sovraordinati alla

dirigente, né una chiara volontà del competente organo consiliare di farsi carico della questione, attraverso l'esame della proposta di nuova regolazione dei rapporti, rimasta per anni giacenti e restituita ad avvenuto fallimento della società.

Muovendo dalle considerazioni che precedono, rimane assorbita sia la richiesta di valutazione di altri contributi causali ex art. 83, comma 2, cgc, formulata dall'appellante principale nel motivo n. 4, sia la richiesta, formulata dalla Procura, appellante incidentale, di decurtazione della quota (90%) oggetto di riduzione dell'addebito di cui ha beneficiato in primo grado la d.ssa Vicari.

Conclusivamente, merita conferma la condanna – pur ampiamente ridotta - disposta in primo grado.

6. Passando all'appello incidentale della Procura, con riferimento alla posizione dell'Assessore D'Agostino, mero appellato incidentale (cfr. sub 2), il Collegio lo reputa infondato.

Dalle evidenze documentali in atti, emerge che il D'Agostino ha apposto la propria firma, unitamente a quella della dott.ssa Vicari in calce all'atto (prot. 774879 del 12.06.2019), con il quale il comune di Palermo ha manifestato la disponibilità affinché la società U.S. Città di Palermo Spa continuasse ad usare, in assenza di convenzione firmata e dunque *sine titulo*, lo stadio per l'ulteriore stagione calcistica 2019/2020, contribuendo, seppur per il solo mese di luglio 2019 (fino al 31 luglio, data dello sgombero), al procrastinarsi dell'occupazione lesiva degli

interessi finanziari dell'Ente locale, in un contesto di conclamata difficoltà finanziaria della società (che di lì a poco sarebbe stata dichiarata fallita dal Tribunale di Palermo).

Proprio per la consapevolezza di tale ragione, verosimilmente, la d.ssa Vicari ha inteso ricercare una condivisione di responsabilità con l'assessore al ramo nell'adozione del suddetto atto irrituale.

Alcun valore interruttivo del nesso causale rivestono le iniziative assunte dal comune di Palermo per il tempestivo sgombero dell'immobile a partire dal 3 luglio 2019 (una volta diffusa la notizia ufficiale di esclusione della squadra del Palermo Calcio dall'iscrizione nel campionato di Serie B), alle quali lo stesso è rimasto sostanzialmente estraneo.

Nella fattispecie, alcun atto di indirizzo risulta dallo stesso formulato, anche ai fini del recupero della mensilità di indennità di occupazione maturata.

Anche l'Assessore D'Agostino, dunque, è stato correttamente ritenuto responsabile in primo grado delle anzidette condotte gravemente colpose del danno cagionato all'ente di appartenenza.

La quantificazione del danno operata dal primo Giudice (10% della richiesta risarcitoria) risulta anche in questo caso corretta, in ragione delle concorrenti dinamiche politico – ambientali già precedentemente illustrate (cfr. supra, sub 5).

Va dunque confermata la condanna – pur ampiamente ridotta -

allo stesso inflitta in primo grado, il cui importo, peraltro, unitamente agli accessori, è stato già corrisposto dall'interessato all'ente danneggiato.

7. Prive di pregio si rivelano le censure dell'appellante incidentale anche con riguardo al proscioglimento della d.ssa Di Trapani, dirigente dell'Ufficio Valorizzazione risorse patrimoniali del comune di Palermo da fine settembre 2014 a inizio gennaio 2018, la quale ha concesso la disponibilità all'uso dello stadio comunale per la stagione calcistica 2017/2018 (periodo dal 01 luglio 2017 al 30 giugno 2018).

Il danno alla stessa contestato dalla Procura, pari a euro 324.460,93, riguarda i corrispettivi non introitati nel periodo dall'11.09.2017 al 30.06.2018.

A questo proposito, correttamente la sentenza di primo grado ha messo in evidenza il ruolo proattivo dalla stessa serbato:

- Nell'elaborazione della nuova proposta di schema contrattuale di concessione di durata sessennale, adottata dalla Giunta comunale con delibera n. 36 del 10.03.2015 e trasmessa per l'approvazione al consiglio comunale con nota prot. 203124 del 12.03.2015, la cui approvazione avrebbe potuto evitare l'incertezza sui reciproci rapporti dare-avere fra il comune e la società calcistica;
- nelle more della deliberazione dell'organo consiliare sul suddetto schema contrattuale, nell'avvio di diverse azioni

finalizzate a disciplinare i rapporti in via transitoria con la Società calcistica e a porre fine alla situazione di irregolarità che si era determinata nel periodo in cui quest'ultima continuava ad occupare e gestire lo stadio comunale senza la sussistenza di alcun valido titolo contrattuale.

In tale ultima prospettiva, la stessa ha adottato:

- l'atto prot. 44982 del 21.01.2016 di sollecito della documentazione probatoria degli interventi di manutenzione straordinaria realizzati dalla società così da definire il rapporto pregresso (cfr. doc. 8 memoria Di Trapani);
- l'atto prot. n. 890295 del 08.06.2016 di sollecito della società calcistica a corrispondere le somme dovute per il periodo dal 01.01.2007 al 31.05.2016 che erano quantificate in euro 1.975.795,56 (cfr. doc. 9 memoria Di Trapani).
- l'atto prot. n. 1277174-2016 del 10.08.2016, con il quale si ribadiva che la società calcistica dall'11 settembre 2014 occupava *sine titolo* lo stadio comunale e che al 31.07.2016 il comune aveva maturato un credito di euro 2.042.494,30. Inoltre, nella suddetta nota, nel prendere del perdurare della fase transitoria ingenerata dallo stallo dell'organo consiliare sulla proposta di Giunta del 12.03.2015, riteneva indispensabile definire "in tempi

strettissimi” i futuri rapporti allineandoli con la disciplina

prevista dall’ultimo contratto triennale e a tal fine

comunicava di avere in corso di definizione un nuovo

schema di concessione (cfr. doc. 10 memoria Di Trapani).

- l’atto prot. n. 243265 del 23.03.2017, con cui comunicava

alla società calcistica che, nel perdurare della fase

transitoria, riteneva che ai rapporti di fatto andasse

applicata la disciplina dell’ultimo contratto triennale

scaduto e confermava la volontà di addivenire ad una

conclusione della transazione su tutti i rapporti dare-

avere maturati a quella data, sollecitando la fissazione di

un incontro per l’approfondimento degli aspetti

economici;

- l’atto prot. n. 19044 del 09.01.2018, con il quale, a

seguito delle ulteriori interlocuzioni con la società

calcistica e delle verifiche effettuate dall’Ufficio tecnico,

era risultato che dai reciproci rapporti dare-avere fino alla

stagione calcistica 2016/2017 risultava un credito del

comune di euro 82.582,32 oltre IVA e interessi dovuti per

il ritardato pagamento. L’accettazione di tale importo,

assunto a riferimento anche dal Tribunale fallimentare,

ha consentito di definire transattivamente i rapporti fino

a tale periodo.

Tale attività meritoriamente posta in essere collide logicamente

con i rimproveri di grave inerzia e trascuratezza mossi dalla

Procura, i quali non considerano il decisivo contributo fornito dalla d.ssa Di Trapani ai fini della chiusura transattiva delle partite dare - avere con la società calcistica fino a tutta la stagione 2016/17, nonché ai fini della regolazione dei nuovi rapporti con la società calcistica (con trasferimento in capo alla stessa anche degli oneri di manutenzione straordinaria a fronte della rinuncia alla corresponsione del canone annuo, sulla base di una documentata analisi tecnica di convenienza per l'ente; cfr. doc. 5 della memoria della Di Trapani).

In ogni caso, risulta dirimente la circostanza che nella fattispecie, contrariamente a quanto opinato dalla Procura regionale:

- alcun canone anticipato mensile poteva essere richiesto;
- alcuna fideiussione poteva essere richiesta, e tantomeno escussa;
- alcuna risoluzione poteva essere disposta.

Difatti, risulta in atti che la precedente convenzione, scaduta il 10.09.2014, all'art. 3 prevedeva il divieto di rinnovo, anche tacito, della stessa.

Conseguentemente, in assenza di titolo contrattuale, l'esigibilità dei canoni maturava (non anticipatamente, bensì) allo scadere del periodo annuale di riferimento, a titolo di indennità di occupazione.

Nella fattispecie in esame, come correttamente affermato dalla sentenza di primo grado, il credito per il periodo contestato alla

d.ssa Di Trapani (da settembre 2017 a giugno 2018), alla data di cessazione del suo incarico (gennaio 2018) era ancora in corso di maturazione e dunque non esigibile.

Alla stregua delle considerazioni che precedono, merita conferma l'assoluzione disposta in primo grado.

8. Conclusivamente, alla stregua delle considerazioni che precedono, vanno respinti sia l'appello principale che quello incidentale, con integrale conferma della sentenza n. 323/2024, qui impugnata.

9. In ragione della soccombenza, si condanna Vicari Rosa al pagamento, in favore dello Stato, delle spese di giustizia correlate all'appello principale, che si liquidano come in dispositivo.

P.Q.M.

la Corte dei conti, Sezione giurisdizionale d'appello per la Regione siciliana, riuniti gli appelli, definitivamente pronunciando, li respinge.

Condanna l'appellante principale al pagamento delle spese di giustizia, che si liquidano, in favore dello Stato, nella misura di euro 144,00 (centoquarantaquattro/00).

Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio del 17 luglio 2025.

L'estensore

Il Presidente

(dott. Francesco Albo)

(dott. Vincenzo Lo Presti)

Firma digitale

Firma digitale

Depositata in Segreteria. Palermo, 25/07/2025

Il Funzionario Preposto

(d.ssa Pietra Allegra)

Firma digitale